

Comune di Forlimpopoli

Allegato A)

(*Provincia di Forlì – Cesena*) www.comune.forlimpopoli.fc.it

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA, NEI CHIOSCHI INSTALLATI IN AREE PUBBLICHE.

Art. 1 Indicazioni generali

- Le norme e le disposizioni incluse nel presente regolamento disciplinano, nei chioschi installati sulle aree pubbliche individuate dal Comune di Forlimpopoli, purché consentito dalle vigenti norme igienico-sanitarie, l'esclusivo svolgimento dell'attività di produzione e vendita di piadina romagnola, anche farcita, crescioni, rotoloni nonchè piadina fritta e patatine fritte (queste ultime due voci limitatamente a chioschi aventi superficie di lavorazione maggiore o uguale a 13.00 mq.) e la vendita di bevande (confezione sigillata) analcoliche o con gradazione fino al 13 % del volume, con utilizzo di bicchiere a perdere, ad esclusione tassativa del caffè.
- 2 E' altresì consentito, ai titolari delle attività di cui sopra, purché muniti dei requisiti professionali richiesti per le attività commerciali di suolo pubblico, di effettuare la somministrazione degli alimenti.

Art. 2 **Norme applicative**

L'attività per la produzione e vendita di piadina romagnola, disciplinata dal presente regolamento trova applicazione nelle normative di commercio sulle aree pubbliche disposte da: D.Lgs. 31/03/1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15/03/1997 n.59 – L.R. 25/06/1999 n.12 che tratta la normativa per la disciplina del commercio su aree pubbliche in ottemperanza del D.Lgs. 114/1998 – Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999 n.1368 che detta disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 12/1999.

Art. 3 Requisiti oggettivi e soggettivi

1 Tutti coloro che intendono esercitare l'attività di cui al presente regolamento devono possedere i requisiti dettati dalle leggi e normative commerciali indicate all'art.2 del presente regolamento, sia in possesso di strutture e idoneità professionali con requisiti igienico-sanitari attestati dall'AUSL Forlì.

Individuazione delle aree pubbliche da destinare alla collocazione dei chioschi

- 1 Le aree individuate per la collocazione dei chioschi per svolgere l'attività di produzione e vendita di piadina romagnola nel Comune di Forlimpopoli, sono quelle di seguito indicate e meglio individuate nella planimetria di cui <u>allegato c</u>) del presente regolamento:
 - a) posteggio isolato di mq. 56, localizzato nel parcheggio di Via F.lli Kennedy;
 - b) posteggio isolato di mq. 56, localizzato nel parcheggio di Via Crocette, a fronte delle scuole elementari;
 - c) posteggio isolato di mq. 65, localizzato nel parcheggio di Via Diaz, a fronte dei giardini Ugo La Malfa;
 - d) posteggio isolato di mq. 50, localizzato nel parcheggio di Via della Madonna;
 - e) posteggio isolato di mq. 60, localizzato nel parcheggio di Via Prati, angolo Via Montanara Comunale;
 - f) posteggio isolato di mq. 60, localizzato nel parco comunale, Via Marconi (Foglio 23 mappale 21);
 - g) posteggio isolato di mq. 60, localizzato nell'area verde pubblico in Via Emilia per Forlì (Foglio 12 mappale 2248);
 - h) posteggio isolato di mq. 60, localizzato in Via M. Baldelli (Foglio 18 mappale 2166);
- 2 Spetta al Consiglio Comunale provvedere all'inclusione di ulteriori aree, modificare e/o distogliere quelle esistenti, previa decisione avvallata dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Sesto Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente.
- 3 La distanza del chiosco da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus, dovrà non essere inferiore a quanto previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della strada" e comunque non inferiore a ml.10;
- All'atto della definizione delle aree destinate al posizionamento dei chioschi dovranno essere richiesti specifici pareri di competenza al Settore LL.PP. e al Corpo Unico di Polizia Municipale Distaccamento di Forlimpopoli, nonché garantita una distanza di almeno 10 metri dalla sede stradale, salvo particolari situazioni da valutarsi singolarmente, nonché una idonea distanza da ogni altro eventuale punto di insalubrità e/o inquinamento, e dovrà essere richiesto il previsto parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Forlì;

Art. 5 Assegnazione dei posteggi

Le assegnazione dei nuovi posteggi o dei posteggi resi liberi per cessazioni d'attività, da adibire all'installazione dei chioschi, dovranno avvenire nei modi e nei termini stabiliti vigenti leggi e normative a riguardo, nonché indicati dal regolamento comunale di cui delibera C.C. n.30/2004 per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Art. 6 **Installazione dei chioschi per l'esercizio dell'attività**

- Le installazioni dei chioschi, secondo le tipologie indicate dal presente regolamento al successivo art. 7, potranno avvenire esclusivamente nei posteggi individuati dal Comune, predisposti e posti in assegnazione mediante la disciplina indicata dalle leggi attinenti in materia e secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera C.C. 27/04/2004 n.30 e s.m.i.
- 2 Gli assegnatari dovranno produrre al Comune specifica domanda di installazione secondo le vigenti norme edilizie e urbanistiche in materia, producendo adeguato progetto di installazione, nonché produrre, se dovuto, l'avvenuto accatastamento al termine dei lavori.

Tipologie e caratteristiche dei chioschi

- Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i nuovi chioschi dovranno essere conformi alla tipologia di seguito indicata, come meglio riportato nella planimetria b) allegata al presente regolamento, e la loro dimensione dovrà corrispondere ad una struttura di 25,00 mg. (venticinque/00).
- Qualora la condizione dei luoghi lo permetta e previa richiesta di occupazione di suolo pubblico, è da data la possibilità ai chioschi esistenti (alla data di entrata in vigore del presente regolamento) di adeguarsi alla nuova tipologia di cui alla planimetria b) allegata.
- 3 I chioschi dovranno essere acquisiti, installati e predisposti agli allacciamenti dei servizi necessari all'attività, a cura e spese degli assegnatari, e dovranno altresì possedere le seguenti caratteristiche:
 - allacciamento alla rete fognaria, elettrica e gas-metano, (l'allacciamento alla rete gas-metano, qualora non fosse possibile, è consentito l'uso di bombole a gas liquido, opportunamente all'esterno del chiosco, come da indicazioni fornite dai Vigili del Fuoco);
 - all'interno i chioschi dovranno avere pareti e pavimenti di materiale lavabile ed impermeabile e possedere angoli arrotondati tra parete verticale e pavimento; identiche caratteristiche dovranno possedere i piani di lavoro;
 - all'interno della struttura dovranno essere posizionati: un lavandino a due scomparti con comando non manuale; un frigorifero per la conservazione delle materie prime; in caso di vendita bibite i frigoriferi dovranno essere due; una cappa di aspirazione sui punti e piani di cottura; idonei contenitori per rifiuti;
 - qualora non fosse possibile una separazione fisica tra la zona di preparazione e la zona di vendita dovrà comunque essere garantita una separazione funzionale tra le diverse zone: a) zona conservazione alimenti (appositi contenitori termici per affettati e alimenti deperibili); b) zona preparazione (idoneo piano di lavoro per manipolazione alimenti); c) zona cottura; d) zona vendita (apposito vetro di protezione ad altezza idonea).
- 4 Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e alla pulizia dell'area circostante anche mediante l'installazione di appositi contenitori per rifiuti per la raccolta differenziata.
- 5 L'installazione di nuovo chiosco o la modifica dei chioschi esistenti, necessita di pratica edilizia, quale permesso di costruire (PdC) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi delle normative vigenti al momento della presentazione della pratica.

Art. 8 Ampliamento area, arredi esterni e migliorie estetiche

1 E' data facoltà agli assegnatari dei posteggi dei chioschi di piadina, di richiedere al SUAP l'ampliamento della superficie di concessione del suolo pubblico, fino al dimensionamento massimo complessivo di mq. 60, allo scopo di allestire l'area esterna con attrezzature per la sosta degli avventori ed effettuare conseguentemente, avendone i requisiti soggettivi e professionali, l'attività di somministrazione relativamente agli stessi prodotti rientranti nell'attività autorizzata.

- 2 L'allestimento dell'area esterna dovrà essere costituito da strutture mobili, smontabili e facilmente rimovibili (come indicato nello schema tipo di cui <u>all'allegato d</u>) e con rispetto delle limitazioni di seguito riportate:
 - a) Sono ammessi allestimenti con sedie, panche e tavoli, su pedana o meno, riparati da ombrelloni e delimitati dai paraventi (questi ultimi aventi un'altezza massima di ml. 1,60), costituiti esclusivamente da pannellature in materiali leggeri e trasparenti (da ml. 0,80 fino a ml. 1,60) su telaio auto-portante, privi di fondazioni. Sono ammessi altresì ulteriori elementi accessori d'arredo quali sistemi per il riscaldamento e fioriere. Tavoli e sedie possono essere collocati sulle pavimentazioni esistenti oppure su materiali e manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate. L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole o griglie di areazione. Non sono consentiti taglio o costipazione di radici affioranti. Pedane sopraelevate devono essere opportunamente delimitate ed avere altezza max. di 12 centimetri, nonché rispettare le norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 13/89).
 - b) Sono ammesse installazioni auto-portanti tipo pergolati (max. 30 mq. e altezza minima di ml. 2,70 e max di ml. 3,00), composte da elementi verticali e da sovrastanti elementi orizzontali, atte a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzate in spazi aperti ai fini dell'ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili (anche se amovibili). Gli allestimenti verticali e orizzontali possono essere di ferro, alluminio verniciato, legno imbullonato al suolo e privi di fondazioni. Non è ammesso l'utilizzo di chiusure laterali a tutt'altezza.
 - c) Sono ammesse installazioni di gazebo a pianta rettangolare o quadrata (max 30 mq. e altezza minima di ml. 2,70 e max ml. 3,00) costituiti da strutture leggere in ferro, alluminio verniciato, legno imbullonato al suolo e privi di fondazioni, con copertura impermeabile, formata da materiali leggeri imbullonati e/o avvitati, oppure tessuti, comunque privi di parti fisse in muratura. E' ammesso l'utilizzo di chiusure laterali a tutta altezza purché le stesse siano amovibili, avvolgibili o ripiegabili e trasparenti. Sono ammessi altresì ulteriori elementi d'arredo come indicato al precedente punto a).
- Le attrezzature dovranno avere forma, materiale e colore di particolare qualità estetica, con impatto minimale e nel rispetto della qualità della scena urbana ed architettonica. Allo scopo di garantire la riconoscibilità caratteristica dei chioschi per la produzione e vendita di piadina romagnola in tutto il territorio comunale è ammessa, per tutte le strutture di arredo esterno, la sola colorazione bianca uniforme (RAL 9010), fatti salvi tavoli e sedie che potranno essere di materiale ligneo, metallico o lapideo non verniciato.

Art. 9 Inizio attività

L'attività di cui sopra potrà essere iniziata ad ottenimento della prevista concessione di suolo pubblico, la corretta e regolare installazione del chiosco, il rilascio di autorizzazione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e la presentazione della prevista notifica sanitaria all'USL Forlì, che dovranno essere rispettivamente inoltrate allo SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese in modalità telematica SuapEr, utilizzando l'apposita modulistica ai sensi delle vigenti normative in materia.

Art. 10 Concessione dell'area

- Il rilascio della sopra indicata concessione di suolo pubblico, ha durata di anni 12 dal suo rilascio secondo quanto stabilito dalle norme commerciali per le attività su aree pubbliche e non costituisce diritto perenne all'occupazione ne di esercizio dell'attività.
- 2 L'Amministrazione Comunale si riserva di esigere in qualsiasi momento la smobilitazione del chiosco a cure e spese del concessionario, qualora motivi di pubblica utilità lo richiedano, senza che il concessionario possa esigere indennizzo.
- 3 La comunicazione della revoca della concessione per pubblica utilità dovrà essere notificata dal Comune all'interessato almeno sei mesi prima della data di scadenza prevista, fatto salvo cause contingibili e urgenti.
- 4 La concessione è rinnovabile di anno in anno, fino alla sua naturale scadenza, previo pagamento della tassa di occupazione predisposta ed aggiornata dal Comune nei modi e termini di legge.

Art. 11 Trasferimento di proprietà e cessazione dell'attività

- 1 L'attività di produzione e vendita piadina romagnola di cui al presente regolamento, è trasmissibile per atto tra vivi o causa di morte del titolare, al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
- In caso di cessazione dell'attività l'autorizzazione può essere trasferita anche a terzi che rilevano totalmente l'attività del cessante.
- Nei suddetti casi il subentrante dovrà produrre al Comune la prevista domanda di volturazione della concessione nel caso la stessa non abbia perso la propria validità.
- 4 La trasmissione della concessione, nei casi di cui sopra, comporta la richiesta di nuova autorizzazione di commercio su aree pubbliche e la presentazione di nuova notifica sanitaria.
- 5 La cessazione dell'attività che non comporta subingresso nell'attività, dovrà comunque essere comunicata al Comune.

Art. 12 Sanzioni e revoche

- 1 L'attività non potrà essere sospesa per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca della concessione e dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Comune per gravi e comprovati motivi giustificativi.
- 2 Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico comporta la revoca della concessione dell'area assegnata.
- 3 E' vietato apportare qualsiasi modifica di tipo edilizio ai chioschi esistenti/autorizzati, senza preventiva autorizzazione prevista dalle norme comunali e sovra comunali.
- 4 Salvo non sia diversamente stabilito dalla legge, chi contravviene alle disposizioni del Titolo I è soggetto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 Euro.
- 4 In caso di recidiva, la concessione del suolo pubblico potrà essere revocata.
- 5 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria, di commercio sulle aree pubbliche e concessione dell'area in uso.